



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 103 DEL 05/08/2025)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SCAVALCO D'ECCEDEXENZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 E S.M.I. PRESSO IL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI IN FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 359

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **cinque** del mese di **agosto** nella sede del Comune alle ore **12:50** in videoconferenza mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione audio/visiva da remoto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
IGNAZIO LOCCI	Sindaco	Assente
FRANCESCO GARAU	Vicesindaco	Presente
ELEONORA SPIGA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
PASQUALE RENNA	ASSESSORE	Presente
GIANLUCA MEREU	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
ROBERTA SERRENTI	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)

Presenti: 5

Assenti: 1

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Francesco Garau

Assiste alla seduta in sede, mediante utilizzo di strumenti di comunicazione audiovisiva a distanza, e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario Dott.ssa MARGHERITA FADDA

Il Vice sindaco, verificato il numero legale degli assessori assegnati e constatato che i partecipanti possano regolarmente intervenire alla riunione ed esprimere il proprio voto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato;

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.

La seduta termina alle ore 12:52.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale	
Nr. 1670 del 25/07/2025	
Servizio o Ufficio proponente	Ufficio Personale
Oggetto	AUTORIZZAZIONE SCAVALCO D'ECCEDEXZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 E S.M.I. PRESSO IL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI IN FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 359

Il Responsabile del Settore Finanziario

Premesso che con nota protocollo n. 22037 del 23/07/2025, il Comune di Sant'Anna Arresi (SU) ha inviato, in applicazione dell'istituto dello "scavalco di eccedenza" ai sensi dell'art.1, comma 557 della Legge n.311/2004 e s.m.i., espressa richiesta di autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa presso il proprio Ente per il dipendente iscritto nei ruoli del Comune di Sant'Antioco, matricola n. 359, con decorrenza dal giorno 01/08/2025 e sino al 30/09/2025, per n. 12 (dodici) ore settimanali;

Richiamati:

1. l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale *"per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti"*;
2. l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale *"le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione"*;
3. l'art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il quale recita *"Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti"*;
4. l'articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004, come modificato da ultimo dall'art. 28, comma 1-ter, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella Legge 10 agosto 2023, n. 112, in cui si stabilisce che *" i comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*(c.d. Scavalco di Eccedenza), al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'Ente richiedente;
5. il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, secondo il quale *" L'art. 1, comma 557, della*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”, specificando che l'utilizzo di cui al comma 557 consente nel limite delle 48 ore settimanali, un supero dell'orario settimanale ordinario di 36 ore, fattispecie definita anche nel parere della Corte dei Conti Lombardia, n. 448/2013, come “scavalco d'eccedenza” e rientrante nel computo del vincolo finanziario dei limiti della spesa del personale (in tal senso parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, n. 14/2011);

Rilevato che la previsione di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 e s.m.i., altrimenti nota come “scavalco di eccedenza”, rappresenta la possibilità di avvalersi, al di fuori dell'orario di lavoro reso per l'amministrazione di appartenenza, della prestazione lavorativa del dipendente di un altro ente locale nel limite massimo delle 12 ore settimanali eccedenti le 36 previste ordinariamente, e comunque entro il tetto massimo consentito delle 48 ore mensili complessive;

Considerato che l'istituto in oggetto è uno strumento molto diffuso, soprattutto tra i comuni più piccoli nonché tra i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni, anch'essi ricompresi dalla fonte legale nel novero degli enti interessati, in quanto offre la possibilità di utilizzare la professionalità di un dipendente già formato e di contenere la spesa entro un numero limitato di ore settimanali, compatibilmente con le risorse disponibili, sopperendo così alla carenza di personale e alle difficoltà nel procedere con nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Atteso che l'istituto dello scavalco di eccedenza, disciplinato dall'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i., consiste nella costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale presso le amministrazioni locali che entro i limiti fissati dalla legge, si avvalgono di limitate prestazioni lavorative a tempo parziale di dipendenti di enti locali di maggiori dimensioni, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza;

Considerato che l'attivazione dell'istituto non prevede la stipulazione di alcuna convenzione tra i due enti interessati, in quanto, così come precisato dalla deliberazione n. 149/2023 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Puglia, lo scavalco di eccedenza, “a differenza di quanto accade nell'ipotesi dello scavalco condiviso, oggi regolato dall'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022”, non implica lo svolgimento di un unico servizio a beneficio di più enti, ma lo svolgimento di due prestazioni lavorative distinte con la costituzione di un ulteriore rapporto di lavoro a tempo parziale con l'Ente richiedente, in aggiunta al rapporto di lavoro in essere con l'Ente di appartenenza del dipendente;

Precisato che l'istituto in oggetto può essere attivato esclusivamente oltre l'orario ordinario di lavoro ed entro il tetto massimo delle 12 ore settimanali per un massimo di 48 ore mensili;

Considerato che l'utilizzazione di personale da parte dell'altro Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e s.m.i., avviene sulla base di un contratto di lavoro subordinato, con permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza, si impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;

b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Preso atto infine che tra l'Ente richiedente lo scavalco d'eccezione e il dipendente incaricato, si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, ulteriore rispetto a quello che il dipendente già conduce con l'Ente di provenienza, formalizzato attraverso la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, regolato dal CCNL del Comparto Funzioni Locali e contenuto entro le 12 ore settimanali, nel rispetto del limite massimo delle 48 ore complessive tra i due Enti coinvolti;

Dato atto che il dipendente interessato, opportunamente interpellato, ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio presso il Comune di Sant'Anna Arresi attraverso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un massimo di n. 12 (dodici) ore settimanali, ai sensi dell'art.1, comma 557 della L. 311/2004 e ss.mm.ii;

Atteso che un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i.;

Rilevato che il Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente, con nota acquisita agli atti dell'Ufficio Personale in data 24/07/2025, ha rilasciato in favore del dipendente a tempo indeterminato e pieno, inquadrato nell'Area dei Funzionari ai sensi del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, nel profilo di Funzionario in attività socio assistenziali - psicologo, il nulla osta a prestare attività lavorativa presso il Comune di Sant'Anna Arresi per n. 12 (dodici) ore settimanali con decorrenza dal 01/08/2025 al 30/09/2025, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e s.m.i., nonché del Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi al personale dipendente, a condizione che la prestazione lavorativa in oggetto venga resa fuori dall'orario di servizio espletato presso l'Ente di appartenenza e a condizione che lo svolgimento della stessa non interferisca in alcun modo con l'attività che il dipendente svolge presso questo Ente;

Tenuto conto che il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore del Comune di Sant'Anna Arresi, saranno corrisposti, versati e contabilizzati come spesa di personale direttamente da quest'ultimo;

Evidenziato, pertanto, che l'accoglimento della richiesta non determina oneri diretti od indiretti a carico del bilancio del Comune di Sant'Antioco;

Ritenuto pertanto di accogliere la suddetta richiesta per la prestazione temporanea del dipendente matricola n. 195, in conformità all'istituto previsto e disciplinato dall'art.1, comma 557 della Legge n.311/2004 e s.m.i., oltre l'orario d'obbligo e nei limiti di orario contrattualmente previsto;

Ritenuto, altresì, necessario precisare che un'eventuale richiesta di proroga dell'applicazione dell'istituto in oggetto per un periodo massimo di mesi tre e comunque non oltre l'anno di riferimento, da parte dell'Ente utilizzatore, avverrà contestualmente al rilascio del nullaosta da parte del Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente stesso, senza alcun ulteriore atto deliberativo di autorizzazione da parte del medesimo Ente di appartenenza, purché entro l'anno di riferimento;

Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 09/01/2025 con la quale è stato approvato il PEG anno 2025;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale che



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERI

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e s.m.i. e dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il dipendente matricola n. 359, iscritto nei ruoli dell'Ente con profilo di Funzionario in attività socio assistenziali - psicologo, Area dei Funzionari ai sensi del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, a prestare attività lavorativa presso il Comune di Sant'Anna Arresi per n. 12 (dodici) ore settimanali con decorrenza dal 01/08/2025 al 30/09/2025, a condizione che la prestazione lavorativa in oggetto venga resa fuori dall'orario di servizio espletato presso questa Amministrazione e che lo svolgimento della stessa non interferisca in alcun modo con l'attività che il dipendente svolge presso l'Ente di provenienza o con le esigenze di servizio di quest'ultimo, così come disposto dal succitato art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, nonché del Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi al personale dipendente dell'Ente;
3. Di dare atto che il Comune di Sant'Anna Arresi provvederà direttamente alla corresponsione del compenso dovuto al dipendente autorizzato dal Comune di Sant'Antioco, per l'attività svolta presso il proprio Ente, proporzionalmente alle ore di impiego settimanale indicate nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale alla base del rapporto tra il dipendente autorizzato e l'Ente utilizzatore;
4. Di dare atto che l'accoglimento della richiesta non determina oneri diretti od indiretti a carico del bilancio del Comune di Sant'Antioco;
5. Di dare atto che un'eventuale richiesta di proroga dell'applicazione dell'istituto in oggetto per un periodo massimo di mesi tre e comunque non oltre l'anno di riferimento, da parte dell'Ente utilizzatore, avverrà contestualmente al rilascio del nullaosta da parte del Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente stesso, senza alcun ulteriore atto deliberativo di autorizzazione da parte del medesimo Ente di appartenenza, purché entro l'anno di riferimento;
6. Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Sant'Anna Arresi per i relativi adempimenti di competenza, oltre che al dipendente interessato;
7. Di attribuire alla stessa il carattere dell'immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere.

redattore: CLAUDIA MURA

Il Responsabile del Settore

BEATRICE LAI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL VICE SINDACO

FRANCESCO GARAU

IL VICE SEGRETARIO

MARGHERITA FADDA



Parere Tecnico

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1670 / 2025**

Ufficio Proponente: **Ufficio Personale**

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE SCAVALCO D'ECCEDEENZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 E S.M.I. PRESSO IL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI IN FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 359**

Parere Tecnico

Ufficio Personale

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 25/07/2025

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Parere Contabile

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1670 / 2025**

Ufficio Proponente: **Ufficio Personale**

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE SCAVALCO D'ECCEDEXZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 E S.M.I. PRESSO IL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI IN FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 359**

Parere Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 25/07/2025

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 103 DEL 05/08/2025

Oggetto: AUTORIZZAZIONE SCAVALCO D'ECCEDEXZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 E S.M.I. PRESSO IL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI IN FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 359

Attesto che la presente delibera è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 06/08/2025 al 20/08/2025, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 05/08/2025.

Sant'Antioco, Lì 06/08/2025

**IL VICE SEGRETARIO
MARGHERITA FADDA**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*